



Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2023¹,
decreta:*

I

La legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96, 97 capoverso 1 e 102 della Costituzione federale³,

Sostituzione di un termine

Negli articoli 8a rubrica e capoversi 1, 3, 4 e 5, 12 capoverso 3 lettera h, 22 capoverso 2 lettera f e 29 capoverso 1 lettera f il termine «riserva di energia» è sostituito dal termine «riserva di energia elettrica».

Art. 8a cpv. 2 lett. b, 2^{bis}, 2^{er}, 3 e cpv. 6 lett. h

² Alla costituzione della riserva di energia elettrica partecipano:

- b. mediante gara pubblica:
 - 1. i gestori di impianti di stoccaggio,
 - 2. i gestori di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva), di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).

^{2bis} Il Consiglio federale può prevedere che anche i grandi consumatori con un potenziale di riduzione della domanda possano partecipare alle gare pubbliche.

¹ FF 2023 ...

² RS 734.7

³ SR 101

^{2ter} I partecipanti di cui ai capoversi 2 lettera b e ^{2bis} ricevono un corrispettivo come segue:

- a. i gestori di impianti di stoccaggio: per la detenzione di energia;
- b. i gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione: per la disponibilità del proprio impianto ai fini della riserva di energia elettrica;
- c. i grandi consumatori con un potenziale di riduzione della domanda: per la messa a disposizione della riduzione della domanda.

³ La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b e ^{2bis}) e sorveglia l'attuazione della riserva di energia elettrica.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere in particolare:

- h. il coordinamento del prelievo della riserva di energia elettrica con misure dell'approvvigionamento economico del Paese in modo da poter fronteggiare le situazioni di approvvigionamento critiche con lo strumento dalle ripercussioni minori.

Art. 8b Disposizioni relative alla partecipazione alla riserva di energia elettrica di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione

¹ Le centrali elettriche di riserva possono produrre elettricità solamente per la riserva di energia elettrica e non per il mercato. I relativi gestori devono garantire la massima disponibilità possibile della propria centrale.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può imporre la partecipazione alla riserva di energia elettrica ai gestori di centrali elettriche di riserva idonee, se ai fini della partecipazione le gare pubbliche non consentono di acquisire un numero sufficiente di centrali elettriche di riserva a fronte di corrispettivi adeguati.

³ I gestori degli impianti di trasporto in condotta stabiliscono condizioni trasparenti e adeguate per l'utilizzo delle condotte da parte delle centrali elettriche di riserva.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare può emanare prescrizioni concernenti:

- a. le dimensioni minime e massime (art. 8a cpv. 3) della riserva ai sensi dell'articolo 8a capoversi 2 lettera b e ^{2bis};
- b. la procedura per la determinazione dei partecipanti, nell'ambito della quale può prevedere in particolare che:
 1. le gare pubbliche siano effettuate non dalla società nazionale di rete, bensì dal DATEC,
 2. i partecipanti siano determinati non attraverso gare pubbliche, bensì attraverso una procedura diversa;

- c. il raggruppamento, mediante aggregatori, di gruppi elettrogeni di emergenza, impianti di cogenerazione e consumatori finali che partecipano alla riserva;
- d. ulteriori condizioni di partecipazione per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione;
- e. la compensazione delle emissioni di CO₂ provocate da centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione partecipanti alla riserva di energia elettrica;
- f. agevolazioni temporanee rispetto alle prescrizioni d'ordinanza in materia di inquinamento atmosferico e a prescrizioni d'esercizio cantonali, stabilite caso per caso per le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza, a condizione che senza la concessione di un'agevolazione non sia possibile costituire la riserva conformemente all'articolo 8a capoversi 2 lettera b e 2^{bis} nelle dimensioni stabilite dalla ElCom;
- g. lo smantellamento delle centrali elettriche di riserva e del suo finanziamento come costi d'esercizio computabili della rete di trasporto;
- h. la copertura dei costi per l'energia di compensazione.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in che misura e a quali condizioni le centrali elettriche di riserva incluse nella riserva prima dell'entrata in vigore della modifica del [data della presente modifica] possono continuare a partecipare alla riserva di energia elettrica.

Art. 8c

Precedente art. 8b

Art. 15 cpv. 2 lett. a

² Per costi d'esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare:

- a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema;

Art. 15a cpv. 1 lett. c

¹ Sono pure considerati costi d'esercizio computabili della rete di trasporto, se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento:

- c. i costi connessi alla costituzione e alla gestione della riserva di energia elettrica secondo gli articoli 8a e 8b, in particolare:
 - 1. i corrispettivi spettanti ai partecipanti alla riserva di energia elettrica,
 - 2. i costi di esecuzione, in particolare della società nazionale di rete.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Numero II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 23 dicembre 2011⁴ sulla riduzione delle emissioni di CO₂

Art. 19b Indennità per l'obbligo di utilizzare un determinato vettore energetico

¹ Se i gestori di impianti bicom bustibili o pluricom bustibili sono obbligati a utilizzare un determinato vettore energetico in base alla legge federale del 17 giugno 2016⁵ sull'approvvigionamento economico del Paese, la Confederazione può riconoscere loro indennità a copertura dei costi generati dall'obbligo di consegnare diritti di emissione supplementari, sempreché dimostrino di subire in tal modo un pregiudizio importante, non ragionevolmente esigibile. Le indennità sono versate per la durata dell'obbligo.

² L'ammontare delle indennità si basa sul prezzo medio dei diritti di emissione sul mercato secondario nell'Unione europea a partire dall'entrata in vigore dell'obbligo.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i casi in cui si presuppone un pregiudizio importante, non ragionevolmente esigibile e in che modo questo deve essere dimostrato.

Art. 31a

Abrogato

Art. 32a

¹ Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione e che rientrano in un determinato limite di potenza, su richiesta è restituita la tassa sul CO₂ applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità, se:

- a. l'impianto è concepito essenzialmente per produrre calore;
- b. l'impianto adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; e

⁴ RS 641.71

⁵ RS 531

- c. i gestori presentano attestati per la riduzione delle emissioni in Svizzera oppure attestati internazionali per l'ammontare delle emissioni di gas serra causate dall'utilizzo di combustibili per la produzione di elettricità.

² Il Consiglio federale stabilisce i limiti di potenza e le esigenze minime e definisce le informazioni che deve contenere la domanda.

Art. 32b

Abrogato

Art. 49b Disposizione transitoria della modifica del ...

I gestori di impianti di cogenerazione possono richiedere entro la fine del 2027 la restituzione del restante 40 per cento della tassa sul CO₂ di cui all'articolo 32*b* capoverso 2 secondo il diritto previgente, se dimostrano alla Confederazione che, per l'ammontare di tali risorse, hanno adottato misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione in questione.

2. Legge del 30 settembre 2016⁶ sull'energia

Inserire prima del titolo del capitolo 7

Art. 34a Contributo d'investimento per gli impianti di cogenerazione forza-calore

¹ Per la realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione forza-calore è possibile beneficiare di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5.

² Per beneficiare di un contributo d'investimento l'impianto di cogenerazione forza-calore deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. funzionare a pilotaggio termico ed essere parte di una nuova rete termica inclusa nel piano direttore; se è parte di una rete termica esistente, deve sostituire o integrare una caldaia per il carico di punta a energia fossile;
- b. essere in funzione principalmente nel semestre invernale;
- c. essere alimentato con vettori energetici rinnovabili, partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni oppure compensare le emissioni secondo l'articolo 32*a* della legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂.

³ Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili. Non sussiste alcun diritto a un contributo d'investimento per la parte dell'impianto che serve alla produzione, distribuzione o allo sfruttamento del calore.

⁶ RS 730.0

Art. 35 cpv. 2 lett. h^{ter}

² Con il supplemento rete sono finanziati:

h^{ter}. i contributi d'investimento di cui all'articolo 34a;

Art. 36 cpv. 1 lett. d

¹ Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

d. una quota massima di 20 milioni di franchi all'anno per i contributi d'investimento secondo l'articolo 34a.

Art. 38 cpv. 1 lett. c

¹ Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

c. dell'undicesimo anno dall'entrata in vigore della modifica del [data della presente modifica]: per i contributi d'investimento secondo l'articolo 34a.

Art. 55a Informazione dell'opinione pubblica

L'UFE informa l'opinione pubblica sulla situazione attuale e sull'evoluzione temporale:

- a. del consumo di energia;
- b. della produzione di energia;
- c. delle riserve di energia in Svizzera e all'estero;
- d. dell'importazione e dell'esportazione di energia;
- e. delle capacità di trasporto transfrontaliere;
- f. dei prezzi dell'energia;
- g. delle circostanze che possono influire sulle lettere a-f.

Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva, lett. e^{bis} e k nonché cpv. 2

¹ Le informazioni, i dati personali e i dati di persone giuridiche necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all'articolo 55, per l'informazione dell'opinione pubblica di cui all'articolo 55a e per valutazioni statistiche sono resi noti all'UFE, su richiesta, da:

- e^{bis}*. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese;
- k. i gruppi di bilancio.

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari. Può richiedere ad altri servizi di fornire dati all'UFE.